

STATUTO CONSULTA NAZIONALE DEI GIOVANI MEDICI LEGALI UNIVERSITARI

ARTICOLO I — COSTITUZIONE E SEDE

Si costituisce la Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari quale libera e autonoma forma associativa, con durata illimitata nel tempo — regolata a norma del Titolo 1 Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto — di medici appartenenti alle seguenti categorie di Soci ordinari: medici in formazione specialistica in Medicina Legale, dottorandi e assegnisti di ricerca afferenti al settore scientifico disciplinare MED/43, nonché specialisti in Medicina Legale (fino al settimo anno solare successivo al conseguimento del Diploma di Specializzazione) che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividano lo spirito e gli ideali.

È, altresì, possibile l'adesione alla Consulta da parte di Soci sostenitori (così come definiti dall'art. XVI del presente Statuto) che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividano lo spirito e gli ideali.

La sede della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari coincide con la sede di appartenenza del Segretario.

ARTICOLO II - FINALITÀ

La Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari è un'associazione apolitica e apartitica, senza fini di lucro né sindacali, che si propone di sostenere la crescita culturale dei propri membri ponendosi quale strumento per:

- promuovere il confronto, l'informazione e la conoscenza delle diverse realtà universitarie presenti sul territorio nazionale; migliorare il sistema formativo;
- stabilire proposte per ricerche multicentriche e lo scambio di informazioni inter-Ateneo; favorire la divulgazione dell'attività scientifica dei propri membri, anche attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, eventi di approfondimento teorico-pratico ed altre iniziative dedicate;
- promuovere rapporti, anche permanenti, con le Istituzioni presenti sul territorio nazionale e con altre forme associative nazionali ed internazionali; istituire gruppi di lavoro nell'ambito delle diverse discipline medico-legali.

La Consulta si riunisce in seduta plenaria, alla presenza di tutti i membri aderenti e/o delle loro rappresentanze, con cadenza minima annuale.

ARTICOLO III - ORGANI

Sono Organi della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari:

- le Assemblee territoriali;

- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio Esecutivo;
- l'Assemblea Generale o Plenaria.

ARTICOLO IV - LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Si istituisce una Assemblea per ogni sede territoriale attualmente o in passato individuata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'assegnazione dei contratti per le scuole di Specializzazione.

Ogni Assemblea territoriale è costituita da medici rientranti nei criteri previsti dall'art. 1, in numero illimitato, che ne abbiano fatto richiesta scritta, previo pagamento della quota associativa annuale e adesione al presente Statuto.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di richiesta scritta.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali future regolamentazioni interne, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

Ciascuna Assemblea territoriale nomina a maggioranza semplice, attraverso votazione a scrutinio segreto, un proprio Referente ed un suo Vice.

L'Assemblea territoriale, opportunamente costituitasi, richiede al Consiglio Direttivo della Consulta l'adesione alla stessa.

Il Consiglio Direttivo, di cui all'art. V, ne verifica i requisiti di ammissibilità. I compiti di ciascuna Assemblea territoriale sono:

- elaborare proposte inerenti le finalità della Consulta di cui all'art. II del presente Statuto;
- proporre tematiche di studio per i gruppi di lavoro;
- deliberare proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente al vaglio e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

I Referenti di tutte le Assemblee territoriali aderenti alla Consulta, insieme alle cariche dell'Esecutivo, compongono il Consiglio Direttivo

ART V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Coordinatore scientifico;

- Responsabile della Comunicazione;
- Referenti eletti da ciascuna Assemblea territoriale.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- approvare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Coordinatore scientifico, alle quali possono accedere tutti gli associati, sono elette dai Referenti in carica delle Assemblee territoriali, avuto riguardo al parere espresso dall'Assemblea di appartenenza, salvaguardando - ove possibile - l'equilibrio nella rappresentatività delle diverse aree geografiche del territorio nazionale.

In caso di decadenza, secondo quanto specificato all'art. VI, il ruolo di Presidente viene ricoperto, fino al termine del mandato, dal Vice Presidente.

La nomina del Tesoriere e quella del Responsabile della Comunicazione spettano al Presidente e sono approvate dai Referenti a maggioranza semplice.

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Coordinatore Scientifico e Responsabile della Comunicazione compongono il Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio Esecutivo ha mandato di due anni solari (1° gennaio-31 dicembre) e le votazioni per il rinnovo dello stesso si svolgono in occasione dell'ultima riunione dell'Assemblea Generale prima del termine dei due anni solari; in tale contesto, sono validi eventuali voti telematici espressi dai Referenti in carica delle Assemblee territoriali.

I componenti del Consiglio Esecutivo non percepiscono alcuna indennità, né remunerazione e non possono ricoprire le stesse cariche per più di due mandati.

I componenti del Consiglio Esecutivo non possono far parte di consigli direttivi di altre associazioni universitarie (SIGM, SISM, Federspecializzandi, etc.).

Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione della volontà di tutta la Consulta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza dei Referenti, le singole Assemblee territoriali possono essere rappresentate, all'interno del Consiglio Direttivo della Consulta, dai rispettivi Vice Referenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo, qualora non sia presente almeno la metà dei suoi componenti, devono essere invalidate dal Presidente.

ARTICOLO VI - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice mediante scrutinio segreto ed ha carica biennale.

Compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

- sottoscrivere il verbale dei Consigli Direttivi, nonché della annuale Riunione plenaria della Consulta, redatti dal Segretario;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- rappresentare la Consulta e le istanze da essa formulate presso le Istituzioni interpellate;
- redigere con cadenza annuale un report delle attività svolte durante il suo mandato da presentare in Assemblea Generale;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente.

Il Presidente, nel solo caso in cui nel corso di votazioni si raggiunga un risultato di parità, assume potere dirimente mediante la facoltà di esprimere un secondo voto.

Il Presidente può essere dichiarato decaduto su proposta motivata di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo; le cause che possono portare all'inizio di tale procedura sono:

- mancata convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché della annuale Assemblea Generale;
- gestione illegittima dei fondi della Consulta;
- utilizzo improprio delle facoltà di rappresentanza.

ARTICOLO VII - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice mediante scrutinio segreto ed ha carica biennale. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché della annuale Assemblea Generale. Nei verbali devono essere riportati: presenze, contenuti, proposte, decisioni prese e relative argomentazioni; al Segretario spetta altresì il compito di custodire un archivio di tutta la documentazione ufficiale concernente le attività della Consulta. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e reso pubblico in modo da essere a disposizione delle Assemblee. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

ARTICOLO VIII - IL TESORIERE

Il Tesoriere si occupa di custodire ed erogare i fondi della Consulta e di rendicontare il bilancio annualmente mediante una relazione presentata al Consiglio Direttivo. Controlla la gestione economico-finanziaria della Consulta e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati dal presente Statuto. La Consulta, per consentire l'attuazione delle proprie finalità, oltre alle quote associative dei singoli membri aderenti, può beneficiare di contributi economici (sponsorizzazioni e donazioni) o altri benefit erogati dalle istituzioni con cui si raccorda, nonché da enti, associazioni o soggetti privati purché gli stessi abbiano finalità e principi etici in linea con quelli della Consulta stessa.

ARTICOLO IX — IL COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è il delegato della Consulta per quanto concerne il coordinamento degli eventi formativi e la produzione scientifica della Consulta stessa.

A tale scopo compiti del Coordinatore Scientifico sono i seguenti:

- rapportarsi con le autorità del mondo accademico al fine di elaborare progetti comuni e condividere le iniziative formative e scientifiche precedentemente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- coordinare i gruppi di lavoro proposti dalle Assemblee territoriali;
- revisionare i lavori scientifici prodotti dalla Consulta.

ARTICOLO IX bis – IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE

Il Responsabile della Comunicazione si occupa di gestire il sito internet, i profili social e la casella e-mail della Consulta, utilizzandoli per promuovere sia tra gli iscritti, che tra i non iscritti, i valori della Consulta e - previa consultazione con il Presidente, anche per le vie brevi - gli eventi (nazionali ed internazionali) da essa organizzati o patrocinati o comunque di interesse per gli iscritti all'Associazione. Il Responsabile della Comunicazione gestisce i rapporti di ordinaria amministrazione con la/e società affidataria/e dei servizi di web design e web hosting per il sito internet della Consulta, rimandando a decisione collegiale del Consiglio Esecutivo eventuali interventi di straordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessari od opportuni. Il Responsabile della Comunicazione si occupa, inoltre, di predisporre e presentare agli altri componenti del Consiglio Esecutivo, per l'approvazione definitiva, il materiale informativo relativo agli eventi organizzati dalla Consulta. Il Responsabile della Comunicazione, infine, elabora - su incarico del Presidente - eventuali comunicati e note ufficiali dell'Associazione.

ARTICOLO X - I REFERENTI

I Referenti sono eletti da ciascuna Assemblea territoriale, in conformità a quanto affermato all'art. IV del presente Statuto, a maggioranza semplice, attraverso votazione a scrutinio segreto ed hanno carica biennale.

Ogni Assemblea, inoltre, elegge un Vice Referente, dando comunicazione degli eletti al Consiglio Direttivo. Il Vice Referente ha funzione vicariante il Referente qualora quest'ultimo sia impossibilitato a presenziare al Consiglio Direttivo.

I compiti dei Referenti sono:

- presenziare alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo e a quelle plenarie annuali della Consulta;
- comunicare al Consiglio Direttivo eventuali modifiche nelle rappresentanze locali dandone adeguata motivazione;
- comunicare al Consiglio Direttivo l'elenco dei membri aderenti;

- far pervenire al Tesoriere le relative quote associative;
 - favorire e mantenere i rapporti con le istituzioni locali;
 - esprimere il diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo per l'elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario ed in ogni caso in cui esso si renda necessario.
- Nelle decisioni da prendersi, ciascun Referente o - in sua assenza - il Vice Referente, esprime un singolo voto in linea con la maggioranza assoluta di voti favorevoli a loro volta espressi dai membri iscritti all'Assemblea della Sede territoriale che lo stesso rappresenta.

ARTICOLO XI — L'ASSEMBLEA GENERALE O PLENARIA

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- d) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Referenti. La convocazione è fatta per via telematica e prevede l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione oltre alle materie ed argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione (ad eccezione dei Soci sostenitori, così come definiti dall'art. XVI del presente Statuto) ha diritto ad un voto, esercitabile mediante il rispettivo Referente o Vice-Referente o anche mediante delega a diverso associato della stessa Assemblea territoriale di appartenenza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina dell'Esecutivo, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dalle Assemblee territoriali quale Referente.

ARTICOLO XII - I GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro sono:

- proposti dalle Assemblee indicando ambito disciplinare, modalità, obiettivi e tempi di lavoro; costituiti e validati dal Consiglio Direttivo;

ratificati dal Presidente;

- coordinati dal Coordinatore Scientifico, il quale renderà notizia al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

ARTICOLO XIII — LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali per i Soci ordinari (così come definiti dall'art. I, comma 1, del presente Statuto), stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo, nonché dagli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea generale, che ne determina l'ammontare, e dalle quote associative versate annualmente dai Soci sostenitori (così come definiti dall'art. XVI del presente Statuto).

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea Generale, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dal Consiglio Direttivo con cadenza annuale.

ARTICOLO XIV - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ARTICOLO XV - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale tra gli Associati. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Collegio ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci. I Probiviri restano in carica per due anni solari (1° gennaio-31 dicembre) e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, sono sostituiti dagli Associati che, secondo i risultati delle più recenti elezioni, seguono immediatamente – per numero di voti ottenuti – i membri eletti.

ARTICOLO XVI - SOCI SOSTENITORI

Si definiscono Soci sostenitori coloro i quali non presentino (o non presentino più) i requisiti elencati nell'art. I, comma 1, del presente Statuto, che, interessati alla realizzazione delle finalità associative, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'iscrizione dei Soci sostenitori alla Consulta si perfeziona con il versamento, per ciascun anno solare, di una quota associativa di entità libera, ma comunque non inferiore al doppio di quanto stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo per i Soci ordinari.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto all'interno dell'Associazione, né possono rivestire cariche all'interno del Consiglio Direttivo della Consulta.

I Soci sostenitori possono partecipare agli eventi direttamente organizzati dalla Consulta alle medesime condizioni riservate ai Soci ordinari. I Soci sostenitori non hanno invece accesso alla scontistica che gli organizzatori di altri convegni riservano ai Soci della Consulta; eventuali abusi in tal senso determinano l'esclusione dall'Associazione, sentito il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO XVII - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Direttivo mediante approvazione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo.